



**TRIBUNALE DI NICOSIA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

SI COMUNICA A:

Avv. TIMPANARO SALVATORE  
VIA F. LLI TESTA N. 53  
94014 NICOSIA EN  
Fax: 0935/631631

Sez/Coll 01 - via IV novembre 4

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 416/2011

Giudice: **CARBONE MARCO**

Data prossima udienza: Ore:

**Parti nel procedimento**

Attore principale	COMITO FILIPPA Avv. COSENTINO ELISA
Convenuto principale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Avv.
Convenuto (altro)	COLLESANO ANTONIA Avv. TIMPANARO SALVATORE
Convenuto (altro)	LICATA SILVANA Avv. LO MONACO GIUSEPPE
Convenuto (altro)	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE SICILIA Avv.
Convenuto (altro)	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ENNA Avv. GRUTTADAURIA ANTONIO

**Oggetto:** Scioglimento di riserva

**Testo comunicazione**

Vedi allegato

Nicosia 20/12/2011

IL CANCELLIERE  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

**TRIBUNALE DI NICOSIA**

Il giudice dott. Marco Carbone  
Nella causa Rg lavoro m.446/11

CRON. 2531/11

TRA

COMITO FILIPPA, ad Enna il 10.7.1962, residente a Barrafranca (EN) via Napoleone Colajanni n. 69, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Cosentino

E

MPI - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ENNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA; MTUUR, rappresentati e difesi come in atti

NONCHE'

COLLESANO ANTONIA, nata a Petralia Soprana il 19.7.1959, residente in Barrafranca al viale Ritrovato n. 92, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Timpanaro

E

LICATA SILVANA, nata a Piazza Armerina l'11.8.1968, residente a Barrafranca in via Cavour n.57, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lo Monaco

A scioglimento della riserva, a pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La domanda cautelare ex art 700 cpc proposta da parte ricorrente non può essere accolta per difetto del requisito del *periculum in mora*, che deve necessariamente concorrere con quello del *fumus boni juris* affinché possa trovare giustificazione la semplificazione del rito (e la correlativa compressione del diritto di difesa delle parti) che caratterizza la domanda di cautela urgente.

Comito Filippa, docente di scuola primaria titolare su posto comune presso il Circolo Didattico di Barrafranca, trasferita d'ufficio, in quanto soprannumeraria, alla Direzione Didattica I Circolo di Nicosia, su posto di lingua, deduce di aver presentato domanda di utilizzazione per l'anno scolastico 2011/12 chiedendo di fruire della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ai sensi dell'art. 8 comma I punto II dell'OM n.64/11.

Espone ancora che, risultando ella collocata in prima posizione nella graduatoria con punteggio pari a 173, l'USP con decreto del 3.9.2011 disponeva la sua utilizzazione presso la scuola di precedente titolarità, assegnandole il posto di lingua.

Tuttavia in data 12.9.2011 l'USP revocava il provvedimento di utilizzazione nella scuola di precedente titolarità (Il circolo didattico di Barrafranca), assegnando il posto di lingua alla docente Silvana Licata, "con punti 128, movimentata nell'ambito della sequenza 21, mentre è stata confermata l'utilizzazione della docente Collesano, movimentata nella sequenza 23, sul posto comune".

La ricorrente muove puntuali censure di merito (il cui esame non si affronta nella presente sede, trattandosi di questioni assorbite dall'accertato difetto del periculum in mora) avverso il provvedimento in questione, evidenziando la palese violazione degli art. 8 e 9 O.M. n. 64 del 21 luglio 2011 e domandando l'accertamento del diritto della ricorrente alla utilizzazione per l'anno scolastico 2011-2012 al II Circolo Didattico di Barrafranca nonché la condanna dell'USP a "procedere all'immediata utilizzazione della ricorrente presso la predetta scuola su posto comune ovvero, in subordine, su quello di lingua".

Ebbene, ritiene il Tribunale insussistenti le ragioni di urgenza allegare da parte ricorrente a sostegno della predetta domanda di cautela, tenuto conto che:

- a) i "disagi di ordine economico, significativi", correlati alla necessità di "prendere una casa in affitto", a causa della "distanza tra il comune di residenza (Barrafranca) e la sede di titolarità ove presta servizio (Nicosia)", appaiono senz'altro ristorabili in un giudizio di merito a cognizione piena
- b) il conseguente "grave pregiudizio personale", consistente nell'allontanamento durante il solo orario scolastico dal comune di abituale residenza (peraltro nell'ambito della stessa Provincia di Enna) o nell'impossibilità di assicurare uno stabile presidio assistenziale in favore della madre affetta da gravi patologie (comunque di gravità non tale da integrare gli estremi per l'attribuzione di posizioni di precedenza ai sensi della L. 104/92), appare relegabile al rango di normale situazione di disagio esistenziale, rimediabile con un'adeguata organizzazione;
- c) il diritto soggettivo di utilizzazione annuale del docente di scuola primaria per rientro nella scuola di precedente titolarità non appare elevabile a rango costituzionale primario, talché attraverso le statuizioni di condanna eventualmente rese nell'ambito di un giudizio a cognizione piena istaurato per il risarcimento dei danni-conseguenza, il ricorrente otterrà comunque adeguata riparazione a fronte della compromissione del dedotto diritto nelle more della definizione del giudizio di merito.

Le spese di lite sono interamente compensate, attesa la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla tematica che ha determinato il rigetto del ricorso

PQM

Il Tribunale, visto l'art. 669 septies cpc,

rigetta il ricorso

compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio

Nicosia 19.12.2011



IL GIUDICE DEL LAVORO



Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale oggi 20/12/2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Pagliozzo